



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Prot.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0006271 P-
del 29/01/2015



10857269

Alla Federazione nazionale dei collegi delle
ostetriche

alla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri

e, p.c. al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento delle finanze

Oggetto: Risposta al quesito presentato dalle Federazioni nazionali dei collegi delle ostetriche e degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in merito all'ambito soggettivo di applicazione della vigente normativa in materia di fatturazione elettronica.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 209, della legge finanziaria per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica mediante il cosiddetto "Sistema di Interscambio" (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo - in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - diventerà efficace a decorrere dal 31 marzo 2015.

Riguardo ai soggetti obbligati, il citato comma 209 fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ai sensi del quale «*Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data*

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

Da quanto riportato risulta evidente come per amministrazioni pubbliche, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di fatturazione elettronica, devono intendersi, da un lato, gli enti e i soggetti, anche autonomi, indicati ai fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istat (elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato) e aggiornato entro il 30 settembre di ciascun anno, dall'altro - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 - le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie fiscali.

Considerato che le federazioni nazionali, gli ordini, i collegi e i consigli professionali sono annoverati tra gli "enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali", in considerazione del rinvio normativo effettuato dalla legge finanziaria per l'anno 2008, le Federazioni interpellanti sono, senz'altro, interessate dall'applicazione della disciplina in materia di fatturazione elettronica.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Cons. Pia Marconi

